

**OGGETTO: ACQUISTO AZIONI DALLA SOCIETA' PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.**

Delibera n.            del

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che Provana S.p.a. è società a capitale interamente pubblico partecipata dal Comune di Leinì al 91,64% (pari a € 554.320,00 del capitale sociale) e, per il restante 8,36% (pari a € 50.544,00), da una pluralità di comuni titolari, individualmente considerati, di una partecipazione pulviscolare;
- che l'oggetto della società è costituito dalla *“fornitura, organizzazione e gestione di servizi pubblici”* ed, in particolare, nel servizio di refezione scolastica, in servizi edili, nella manutenzione aree verdi, nei servizi di pulizia, nei servizi di trasporto, nella manutenzione strade;
- che all'esito della ricognizione delle partecipate ai sensi art. 3, comma 28, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 assunta con delibera della Commissione Straordinaria del 5 marzo 2014 n. 23 e rettificata con delibera del n. 76/2014, il Comune *“rilevata l'impossibilità per Provana S.p.a. di conseguire lo scopo di produzione di servizi pubblici e di finalità di interesse generale, se non con un eccessivo dispendio di risorse finanziarie incidenti sul bilancio della medesima che [...] evidenzia una situazione gravemente deficitaria [...]; stante la non essenzialità della Società in parola rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente; [...] verificato che la Provana S.p.A. ha cessato di svolgere direttamente sia i servizi pubblici locali – visto che il servizio di trasporto pubblico scolastico e navetta urbana insieme al servizio di ristorazione scolastica e per la casa di riposo sono stati appaltati dal Comune ad operatori economici esterni -, sia i servizi strumentali per il Comune stesso – in quanto il global service sul patrimonio comunale è stato parimenti esternalizzato dal Comune attraverso regolari procedure pubbliche di appalto”,* deliberava *“di non autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della legge 244/07, il mantenimento della partecipazione societaria diretta nella società Provana S.p.A. disponendo la messa in liquidazione della società stessa ex artt. 2484 ss cod.civ.”;*
- che in data 13 maggio 2014, l'Assemblea dei Soci ha approvato all'unanimità lo scioglimento anticipato della società con contestuale ed immediato avvio della fase di liquidazione con effetto dal 19 maggio 2014, data di iscrizione nel Registro delle Imprese stante: *“l'impossibilità per la società di conseguire lo scopo di produzione di servizi pubblici e di finalità di interesse generale, se non con eccessivo dispendio di risorse*

*finanziarie incidenti sul bilancio della medesima che, secondo i dati contabili forniti dal Consiglio di Amministrazione in sede di assemblea del 17 febbraio 2014 evidenzia una situazione gravemente debitoria";*

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30 marzo 2015 ha approvato *"il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie"* recependo, in relazione alla partecipata Provana S.p.a. in liquidazione, la relazione descrittiva inviata dal Liquidatore (prot. 45/2015) che dichiara che non è ad oggi ancora possibile fare una previsione attendibile in ordine ai tempi utili e necessari per la conclusione della procedura liquidatoria la quale dipende principalmente dall'evoluzione dei contenziosi attualmente in essere (primo fra tutti quello con la REAM SGR per il riacquisto dell'immobile già sede dell'Università di Scienze Motorie);

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto la *"revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i. ("Testo Unico delle Società a partecipazione pubblica)"*, il Comune ha confermato lo stato di liquidazione volontaria della Provana S.p.a. e il mantenimento della partecipazione indiretta in Provana Calore S.r.l. dal momento che *"è interesse dell'Amministrazione Comunale mantenere la partecipazione in Provana Calore S.r.l. in quanto società che eroga un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, del Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica"*;

- che con deliberazione n. 69 del 27 dicembre 2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica anno 2018 riferito alle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017 evidenziando che non sono intervenute ulteriori novità nel corso dell'esercizio per cui risulta ancora in corso la procedura di liquidazione della Provana S.r.l. (permanendo l'interesse al mantenimento della partecipazione in Provana Calore S.r.l.); analoghe valutazioni sono contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2019 n. 59 avente ad oggetto l'analisi delle società partecipazione per la razionalizzazione periodica alla data del 31 dicembre 2018;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 28 agosto 2019, il Comune ha ritenuto indispensabile avvalersi dell'assistenza e del supporto di una professionalità esterna allo scopo di identificare quale potesse essere la soluzione maggiormente opportuna, idonea e conveniente per l'Ente onde pervenire alla razionalizzazione in parola e quindi ha affidato l'incarico dal Dott. Davide Di Russo, dello Studio Di Russo & Partners che si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico volto all'individuazione della migliore soluzione di razionalizzazione di Provana S.p.a. in liquidazione con riferimento: *"a) alla*

*possibilità per il Comune di Leinì, socio al 91% della Società, di acquisire il restante 9% del capitale attualmente in capo a una pluralità di Comuni, in considerazione dell'entità della situazione debitoria della società medesima e delle possibili conseguenze in capo a questo Ente; b) alla possibilità per il Comune, una volta acquisito il predetto 9%, di revocare lo stato di liquidazione della Società e di procedere alla fusione della medesima per incorporazione in Provana Calore s.r.l.; c) nel caso di non attuabilità della soluzione sub a) e b), eventuale sussistenza di ipotesi di ristrutturazione utilmente percorribili e alternative alla definizione del procedimento di liquidazione".*

**PRESO ATTO** che:

- con relazione 22 ottobre 2019, prot. 2019/43, il Liquidatore di Provana S.p.a. ha evidenziato che *"la società Provana S.p.A. è stata posta in liquidazione a far data dal 13 maggio 2014, e nel suo attivo il cespite più rilevante è costituito dalla partecipazione del 100% della società Provana Calore S.r.l.1, società operativa con redditività pressoché costante che fino ad oggi ha permesso di corrispondere dividendi alla società Provana S.p.A. in liq. al fine di sostenere i costi di struttura e procedere al pagamento dei professionisti, assistiti dal grado di privilegio.... proprio tenendo conto dell'interesse del Comune di Leinì a detenere la partecipazione (oggi indiretta) in Provana Calore S.r.l., il medesimo comune ha richiesto (informalmente) già con la precedente amministrazione di procedere alla operazione di fusione inversa della società Provana S.p.A. in liq. nella società Provana Calore S.r.l. ed ancora che il percorso più ragionevole (e forse anche unico) per permettere al Comune la predetta acquisizione risulta essere quello della fusione inversa di Provana S.p.A. in liq. in Provana Calore S.r.l., in quanto tale operazione permetterebbe una serie di efficientamenti e risparmi finanziari anche - come la storicità di Provana Calore S.r.l. evidenzia - permetterebbe altresì il mantenimento del valore economico e finanziario direttamente in capo al Comune. Peraltro in tale contesto il Comune di Leinì dovrebbe effettuare, in sede di acquisizione della parte costituente l'8,359% del capitale sociale, un esborso immediato di liquidità pari al prezzo di acquisto che, se fosse valutato al valore nominale, ascenderebbe a € 50.544";*

- la Provana S.p.a. in liquidazione detiene quale unico asset di rilievo la partecipazione pari al 100% del capitale di Provana Calore S.r.l. che fin dall'anno 2013 ha registrato risultati di esercizio ininterrottamente positivi (117.871,00 nel 2019, 103.338,00 nel 2018, 160.546 nel 2017, 198.664 nel 2016, 159.686 nel 2015, 182.657 nel 2014, 365.504 nel 2013) come si evince:

- dai relativi bilanci;

- dalla perizia di stima della stessa Provana s.p.a. in liquidazione al 30 giugno 2019 e allegata valutazione di Provana Calore s.r.l. a firma del Dott. Franco Martino;

- con nota del 13 luglio 2020 prot. com.le n. 13080, il Liquidatore della società ha rappresentato una esposizione debitoria della Società per complessivi € 662.415,30

nei confronti degli istituti di credito Monte dei Paschi di Siena ed Intesa San Paolo, cui si aggiunge un debito pari a € 110.519,65 nei confronti del Comune di Leinì;

- Provana Calore s.r.l. ha ad oggetto *“servizi ed attività volte all'utilizzazione ottimale delle risorse energetiche ed alla fornitura di calore, anche mediante l'assunzione di appalti e concessioni, sia in regime pubblicistico che privatistico e/o in forza di affidamento diretto da parte degli Enti locali soci”* e dal 2001 produce e distribuisce calore all'utenza del Comune di Leinì mediante una propria rete di teleriscaldamento che assicura sia il riscaldamento degli ambienti, sia il fabbisogno di acqua calda sanitaria;

- ad oggi la società Provana Calore S.r.l., pur continuando a presentare dati di bilancio positivi, evidenzia notevoli difficoltà nell'ottenimento di nuovi finanziamenti da destinare all'ampliamento della rete per l'inevitabile correlazione tra la società Provana Calore S.r.l. e la società Provana S.p.a. in liquidazione, la cui situazione finanziaria non è ancora definita;

#### **EVIDENZIATO:**

- che il Comune di Leinì ha dovuto, temporaneamente e prudenzialmente, sopassedere alla definizione della liquidazione, dal momento che era in attesa della conclusione - intervenuta in via stragiudiziale in data 17.6.2019 - del gravoso contenzioso introdotto, avanti il Tribunale di Ivrea, dalla società REAM RGR S.p.a. nei confronti del Comune di Leini e della società Provana S.p.a. (nell'ambito del quale REAM SGR s.p.a. chiedeva, tra l'altro, la condanna del Comune e di Provana S.p.a, in solido tra loro, al pagamento in suo favore di € 5.984.000,00 ex art. 2033 c.c., oltre al risarcimento del danno);

- che in data 13 gennaio 2020, il Dott. Davide Di Russo, ha trasmesso la propria Relazione dalla quale si evince la fattibilità dell'operazione di fusione inversa tra le società Provana S.p.a. in liquidazione e Provana Calore s.r.l., nonché la compatibilità dell'acquisizione delle quote degli altri soci pubblici con le disposizioni del D.gs 19 agosto 2016 n. 175; in particolare dalla Relazione del Dott. Di Russo emerge con chiarezza che l'operazione di fusione inversa rappresenta l'unica alternativa concreta agli scenari proposti, soluzione che permetterebbe al Comune di mantenere la partecipazione in Provana Calore S.r.l. con una serie di efficientamenti e risparmi finanziari direttamente in capo al Comune; al contrario il fallimento della Provana in Liquidazione S.r.l. comporterebbe la vendita della partecipazione in Provana Calore S.r.l. con il conseguente divieto per il Comune di cui all'art. 14, comma 6, del D.lgs. 175/2016;

- che in data 20 gennaio 2020 si è svolta presso il Comune di Leinì una riunione alla quale hanno partecipato gli esponenti dei diversi gruppi consiliari, nella quale è stata indicata la volontà di perseguire l'operazione di fusione inversa, fermo restando l'esigenza di verificare la sostenibilità dell'operazione finanziaria, attraverso una verifica del *business plan* su cui la stessa si fonda;

- che in data 30 gennaio 2020 si è tenuta l'assemblea della società Provana S.p.a. in liquidazione, nella quale il Sindaco ha ribadito che il Comune è determinato a dare corso al progetto di fusione inversa, auspicando che l'intera operazione potesse essere portata a termine entro il mese di giugno/luglio 2020;
- che nel mese di marzo 2020, a seguito di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, il Governo ha decretato il *lockdown* totale sull'intero territorio italiano a seguito dell'aumento dei contagi da Coronavirus 19, si è determinato un blocco delle prevalenti attività economiche, ivi comprese quelle degli studi professionali, fino al mese di maggio 2020; il verificarsi di questo evento ha condizionato l'azione amministrativa dei Comuni italiani, ivi compreso il Comune di Leinì, impegnati nel contrastare la diffusione dell'epidemia in ambito locale, rinviando, ogni diversa azione e scelta politica, alla conclusione del periodo emergenziale. Tutto ciò ha inevitabilmente inciso nelle tempistiche inizialmente ipotizzate;
- che con determina del responsabile settore finanziario e commercio n. 475 del 11 agosto 2020, il Comune di Leinì ha affidato al dott. Dario Rossi con studio in Ravenna, l'incarico di esaminare il Business Plan della Provana Calore S.r.l. finalizzato alla verifica della sostenibilità dell'operazione di fusione tra la Provana Calore S.r.l. e la Provana Spa in liquidazione previa acquisizione delle quote degli altri soci;
- che la Relazione del dott. Rossi è stata acquisita dal Comune in data 15 settembre 2020 (prot. n. 17262) e riporta le seguenti conclusioni *"si attesta pertanto che il Business Plan della Provana Calore Srl (allegato alla presente) costituito dal conto economico previsionale 2021-2025 (5 anni) e l'evoluzione della posizione finanziaria netta (come intesa dalla società) del singolo anno per il medesimo periodo, successivamente integrato con le ipotesi di pagamento delle rate di finanziamento bancario in essere della Provana Spa in liquidazione è ritenuto coerente e ragionevole con le assunzioni sottostanti e nella conseguente previsione dei relativi dati economici e finanziari"*;
- che in data 25 agosto 2020, presso la sede Monte Paschi di Siena di Torino, si è svolto un incontro alla presenza del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio del Comune di Leinì, del Liquidatore della società Provana S.p.a., Dott. R. Frascinelli e dei rappresentanti degli Istituti di Credito Monte Paschi di Siena ed Intesa San Paolo, i quali hanno evidenziato che, anche a causa del lungo periodo di blocco operativo, dovuto all'emergenza epidemiologica, sono aumentate le difficoltà nel confermare la disponibilità dei fidi bancari in essere e di attivare nuove linee di credito, idonee al finanziamento di investimenti, in favore della società Provana Calore S.r.l., con conseguente necessità di riduzione dei tempi di attuazione e di completamento dell'operazione di fusione inversa. Gli Istituti di credito hanno rappresentato, inoltre, che allo stato, la legislazione di emergenza potrebbe essere di sostegno finanziario all'attività di Provana Calore S.r.l., ma che la stessa fin

tanto che appartiene al “Gruppo Economico” di Provana S.p.a. in liquidazione non può ricevere il sostegno finanziario per la propria attività;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2020 avente oggetto: *“Atto di indirizzo per l'operazione di fusione inversa di Provana spa in liquidazione in Provana calore srl previa acquisizione della totalità del capitale pubblico di Provana spa in liquidazione”*, il Comune di Leini ha espresso indirizzo favorevole all'operazione di fusione inversa di Provana S.p.a. in liquidazione per incorporazione in Provana Calore S.r.l. previa acquisizione delle residue azioni di Provana S.p.a. in liquidazione, corrispondenti all'8,36% del capitale sociale, pari a complessivi € 50.544,00, invitando i competenti uffici a verificare la volontà degli altri soci pubblici a mantenere e/o dismettere la propria partecipazione e richiedendo che la deliberazione venisse trasmessa a Provana s.p.a in liquidazione e a Provana Calore s.r.l. (al fine di adottare ogni atto opportuno e necessario per l'attuazione del progetto di fusione inversa con particolare attenzione al programma di composizione dei debiti bancari) e di procedere alla trasmissione, a soli fini conoscitivi, della delibera di indirizzo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- in data 04.11.2020 si è svolta l'Assemblea Ordinaria della società Provana spa in liquidazione nel corso della quale il Liquidatore, Dott. R. Frascinelli ha illustrato il Progetto di fusione specificando i presupposti principali dell'operazione: a) Provana S.p.a. in liquidazione è inattiva dal 2013 e ha una significativa esposizione debitoria; b) il Comune di Leini, come risulta dalla delibera C.C. n. 44/2020, ha manifestato la volontà di procedere con il progetto di fusione inversa previa acquisizione delle residue azioni di Provana S.p.A. in liquidazione, corrispondenti all'8,36% del capitale sociale c) gli altri Soci pubblici già in sede degli atti di revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.lgs 175/2016 hanno manifestato la volontà di dismettere la propria partecipazione in Provana in liquidazione S.p.a. poiché non più strategica. Nel progetto di fusione si legge inoltre che *“l'operazione straordinaria qui illustrata consentirebbe, quindi, a Provana Calore S.r.l. di: a) dotarsi di una struttura societaria più rispondente alle sue esigenze, potendo così contare su di un azionista pubblico forte con il quale esiste già oggi, anche se in via indiretta, un rapporto sinergico; b) superare le già evidenziate difficoltà nell'ottenimento di nuovi finanziamenti da destinare all'ampliamento della rete e ad ulteriori progetti di sviluppo. Si segnala, inoltre, che, così come risulta dal Business Plan consegnato ai due Istituti Bancari creditori (MPS e Intesa San Paolo), Provana Calore ha la capacità di assorbire i debiti dell'incorporanda Provana Spa in Liquidazione, senza alcun pregiudizio per i creditori dell'incorporante, e mantenendo un trend positivo di crescita anche post fusione”*. All'esito dell'illustrazione, l'Assemblea ha *“approvato il progetto di fusione fermo restando che lo stesso dovrà essere comunque oggetto di deliberazione da parte dei competenti organi del Comune di Leini e di successiva approvazione in sede di assemblea straordinaria, dando mandato al Liquidatore dott.*

*Roberto Frascinelli di procedere al deposito del progetto medesimo presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 5, c.c."*

**EVIDENZIATO INOLTRE che:**

- a) la società Provana S.p.a in liquidazione è società *in house* (partecipazione totalitaria pubblica; svolgimento dell'attività prevalente per i soci pubblici e previsione di un controllo analogo) per cui, nel rispetto dell'art. 16 D.lgs. 175/2016, non è consentita la partecipazione di soci privati;
- b) l'art. 10, comma 2, del D.lgs. 175/2016 stabilisce che *"è fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalle legge o dallo Statuto"*;
- c) l'art. 8 dello Statuto di Provana S.p.a in liquidazione stabilisce che le azioni sono comunque liberamente trasferibili a favore di *"altri soci, enti territoriali, di altre società a partecipazione pubblica, di altri enti istituzionali"*;
- d) nessuno altro Socio ha mai manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione previsto dallo Statuto, deliberando – al contrario – la volontà di dismissione della propria partecipazione.

**RILEVATO altresì che:**

- nel corso degli ultimi anni (dal 2013 ad oggi), la maggior parte dei Comuni soci, come già sopra evidenziato, in occasione della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, D.lgs. n. 175/2016 ha deliberato la dismissione della propria partecipazione detenuta in Provana in liquidazione poiché ritenuta non più strategica ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 175/2016;

- con comunicazione del 09 ottobre 2020 prot. com.le n. 19221, il Comune di Leinì ha chiesto a tutti i Soci di confermare la volontà di cedere la propria partecipazione in Provana S.p.a in liquidazione al Comune al valore nominale pari a € 208,00 (duecentotto virgola zero zero);

- con successive comunicazioni, tutti i Soci hanno confermato la volontà di alienare la propria partecipazione in Provana S.p.a. in liquidazione al Comune di Leinì al prezzo di € 208,00 (duecentotto/00) (vedi schema allegato);

- l'acquisto delle partecipazioni residue in capo agli altri Soci può, in linea generale, essere considerato funzionale al perseguimento dei fini istituzionali del Comune così risultanti dallo Statuto che all'art. 39 prevede *"il Comune di Leinì nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali... avvalendosi di ogni strumento giuridico ed organizzativo previsto dalle leggi"*;

**RICHIAMATO** l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui *"...la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma innanzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico – strategico in rapporto al contingente indirizzo politico – amministrativo fatto responsabilmente proprio nell'esercizio del potere rappresentativo dell'amministrazione pubblica riguardo, in primo*

luogo, ai “bisogni della collettività di riferimento” che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene” (Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578) ed anche che “le clausole di prelazione previste dagli statuti societari rispondono all’interesse dei soci a conservare omogenea e inalterata la compagine sociale nell’ipotesi in cui un socio decida la dismissione della propria partecipazione (o di una sua parte), condizionando così l’ingresso di terzi e preservando i reciproci rapporti interni (cfr. Cass., I, 3 giugno 2014, n. 12370). Quando figura nello statuto di una società a partecipazione pubblica, la clausola di prelazione pone, tuttavia, una barriera protettiva non soltanto all’ingresso dei terzi estranei, come è per una società di diritto comune, ma anche, per quanto indirettamente, all’ingresso di un interesse estraneo e potenzialmente confliggente con gli interessi pubblici perseguiti con tale mezzo dai soci pubblici e sintetizzati nella costituzione della società e nella partecipazione pubblica ad essa quale strumento indiretto per realizzare obiettivi di interesse pubblico ( Sez. V, 14 ottobre 2020 n. 6222).

**PRESO ATTO** che, con riferimento all’incremento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, il D.lgs. 175/2016 prevede:

- all’art. 8 (“Acquisto di partecipazioni in società già costituite”), comma 1, che “Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l’acquisto da parte di un’amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, sono deliberate secondo le modalità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2”;

- all’art. 7, (“Costituzione di società a partecipazione pubblica”), comma 2, che “L’atto deliberativo [di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società o di acquisto di ulteriore partecipazione] è redatto in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 1”;

- all’art. 5, comma 1, che l’atto “di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, mentre il successivo comma 4 consente “alle società di cui al comma 2, lett. d), controllate di enti locali di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società... che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari ed il consolidamento del bilancio degli enti partecipanti”;

**VERIFICATO**, in relazione agli obblighi motivazionali di cui all’art. 5 del D.lgs 175/2016 che:

- 1) l'acquisizione dell'intero capitale di Provana S.p.a. da parte del Comune di Leinì risulta essere stato anche ipotizzato senza riserve (sia pur in un antecedente contesto normativo e gestorio della società ma comunque in un'ottica di complessiva ristrutturazione) dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per il Piemonte la quale, con delibera n. 58/2013, rilevava che *"probabilmente nel bilancio 2013 [di Provana S.p.a.] sarà previsto un capitolo di spesa per l'acquisizione delle partecipazioni di minoranza possedute da altri enti territoriali nelle controllate, al fine di assicurare al comune di Leinì la totale proprietà della società ed escludere dalla compagine sociale comuni ormai non interessati alle attuali realtà produttive"*;
- 2) in merito alla convenienza economica, l'investimento realizzato per l'acquisto del residuo 8,36% del capitale di Provana S.p.a. in liquidazione soddisfa i requisiti di economicità poiché consente al Comune di Leinì di conservare e consolidare la partecipazione in Provana Calore s.r.l. (da qualificarsi strategica anche alla luce dei risultati economici registrati e previsti nel *business plan* dell'8 novembre 2019 e dalla relazione del Liquidatore del 22 ottobre 2019 prot. 2019/43 che evidenzia una redditività futura per il Comune di circa 110 mila euro annui) a fronte di un esborso immediato relativamente contenuto tanto più se confrontato a quello, senz'altro maggiore, necessario a conseguire analogo risultato in sede di definizione del procedimento di liquidazione o in caso di acquisizione successiva a valle della fusione (inversa) per incorporazione;
- 3) in relazione al profilo della sostenibilità finanziaria, detto acquisto deve essere analizzato nell'ottica della prospettata fusione inversa, rispetto alla quale l'acquisto delle restanti quote è opportuno presupposto, secondo quanto sottolinea il Liquidatore nella relazione del 22 ottobre 2019, prot. 2019/43 - *"permetterebbe una serie di efficientamenti e risparmi finanziari che - come la storicità di Provana Calore Srl evidenzia - permetterebbe altresì il mantenimento del valore economico e finanziario direttamente in capo al Comune"* nei cui confronti le banche avrebbero già manifestato un assenso di massima a un piano di rientro quinquennale che contempla un tasso di interesse inferiore rispetto a quello attualmente applicato;
- 4) ove invece si addivenisse alla definizione del procedimento di liquidazione, l'acquisto (pro-quota o all'esito di accordi tra soci, per il totale) della partecipazione in Provana Calore S.r.l. implicherebbe l'immediato esborso del relativo controvalore stimato in circa € 1.742.000,00 (che sostituisce il valore centrale entro il *range* che va da un minimo pari a € 1.623.000,00 a un massimo pari a € 1.871.000,00) per permettere a Provana S.p.a. il ripianamento della propria situazione debitoria.

**RITENUTO** pertanto, che l'operazione di acquisto da parte del Comune di Leinì del residuo 8,36% del capitale di Provana S.p.a. in liquidazione al valore nominale

e di successiva fusione (inversa) per incorporazione di Provana S.p.a. in liquidazione in Provana Calore S.r.l. sia l'opzione che meglio soddisfa, tra quelle compatibili con i vincoli imposti dal D.lgs. n. 175/2016, l'esigenza del Comune di Leinì di conservare il controllo in Provana Calore S.r.l. (che risulterebbe addirittura consolidato, assumendo forma diretta e incardinandosi su una partecipazione totalitaria) e la contemporanea necessità di superare il contesto di criticità rappresentato dalla situazione debitoria di Provana S.p.a. in liquidazione, configurandosi, tra l'altro, economicamente conveniente perché comporta per lo stesso Comune, nell'immediato, un effettivo risparmio di spesa rispetto allo scenario in cui si pervenisse alla definizione della liquidazione della Provana S.p.a.;

**RITENUTO** dunque opportuno che il Comune di Leinì acquisisca le restanti quote della Provana in liquidazione S.p.a. pari all'8,36% del capitale sociale al valore nominale di € 208,00 ciascuna per un totale di € 50.544,00 al fine di raggiungere la partecipazione totalitaria della Provana in Liquidazione S.p.a. e quindi procedere celermente con l'attuazione dell'operazione di fusione inversa;

**VERIFICATO** che la compatibilità con il predetto art. 4 del già citato D.lgs 175/2016 sussiste anche con riferimento alla prospettata fusione inversa di Provana S.p.a. in Provana Calore s.r.l. (implicante l'assegnazione di quote di Provana Calore s.r.l. al Comune di Leini) in quanto Provana Calore s.r.l. ha per oggetto lo svolgimento del servizio di teleriscaldamento il quale, essendo riconducibile ai servizi pubblici locali facoltativi di cui all'art. 112 del D.lgs. n. 267/2000, può essere considerato come tale ove sia assunto dall'ente tramite un'inequivoca scelta politico-amministrativa (cfr. TAR Piemonte, n. 1274/2018, e TAR Milano, n. 1217/2014) e tale scelta risulta dalla revisione straordinaria condotta dal Comune ex art. 24 del D.lgs. 175/2016, laddove Provana Calore s.r.l. è considerata "*società che eroga un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, del T.U.S.P.*";

**OSSERVATO** che il percorso di risanamento perseguito dal Comune non esige un passaggio formale di revoca dello stato di liquidazione di Provana S.p.a., potendo procedersi direttamente alla fusione inversa in Provana Calore S.r.l. dal momento che le informazioni risultanti dal *business plan* aggiornato al 20.05.2020 evidenziano una posizione finanziaria netta positiva ed attestano la capacità di Provana Calore s.r.l. di assorbire i debiti dell'incorporanda Provana s.p.a. in liquidazione mantenendo comunque un *trend* positivo *post* fusione;

**RITENUTO** che il predetto intervento finanziario è compatibile "*con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*", non essendo prevista alcuna erogazione in favore di imprese produttive;

**CONSIDERATO**, quindi, che alla luce di quanto sopra, l'acquisto delle azioni da parte di questo Comune presenta "*compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*";

**VISTO** che alla luce delle relazioni acquisite dai professionisti incaricati (Relazione del Liquidatore di Provana S.p.a. del 22 ottobre 2019, prot. 2019/43, dalla relazione di stima di Provana s.p.a. in liquidazione al 30 giugno 2019 e allegata valutazione di Provana Calore s.r.l. a firma del Dott. Franco Martino, nonché della presentazione della società e *business plan* Provana Calore s.r.l. in data 30 Settembre 2019 e successivo aggiornamento del 20.05.2020, dalla relazione del Dottor Di Russo del 13.01.2020 prot. com.le n. 705 e dalla relazione del Dott. Rossi del 15 settembre 2020 prot. n. 17262: documenti tutti allegati alla presente delibera e i cui contenuti si richiamano a supporto del presente deliberato) e ai successivi incontri avuti con i professionisti incaricati, l'acquisizione, da parte del Comune di Leinì del restante 8,36% del capitale sociale al valore nominale risulta compatibile con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016 e possibile sotto il profilo economico;

**RILEVATO** che l'acquisto delle azioni è garantito dalla piena disponibilità da parte del Comune di Leinì delle risorse sufficienti a finanziare l'investimento (pari a € 50.544,00 euro);

**DATO ATTO** che

- il presente schema di deliberazione viene sottoposto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito del Comune per un periodo di 8 giorni e che entro tale termine potranno essere presentate osservazioni;
- il presente atto verrà trasmesso, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs.267/2000, al Collegio dei Revisori dei conti per il parere di competenza da allegare alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

**VISTI**

- lo statuto comunale;
- l'art. 49 del D.lgs. 267/2000 che impone l'apposizione dei pareri dei responsabili dei servizi sulle proposte di deliberazione, fatta eccezione per i meri atti di indirizzo;
- le lett. e) e g) del c. 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza all' "*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*" e sugli "*indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza*";

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- C.C. n. 11 del 12.03.2020 all'oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022- aggiornamento";

- C.C. n. 12 del 12.03.2020 all'oggetto: "Approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2020/2022";
- G.C. n. 53 del 12.03.2020 all'oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di Gestione 2020/2022":

**DATO ATTO** che la copertura finanziaria della spesa è assicurata sul bilancio di previsione 2020-2022 – esercizio 2021 – al capitolo PEG 6200.2/1 all'oggetto "Acquisto azioni Provana S.p.A. in liquidazione";

**VISTO** il Bilancio Unico di Previsione 2020/2022;

**VISTI** i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati ed alla presente allegati;

**UDITI** gli interventi che hanno preso parte al dibattito, tutti riportati nel file audio-video della seduta del \_\_\_\_\_ depositato e custodito in segreteria ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:

A questo punto, il Presidente, in conformità alle "Linee guida" pone in votazione la presente deliberazione mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale ed a richiesta del Presidente confermato dagli scrutatori, che dà il seguente risultato:

Presenti n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

Astenuti: n.

### **DELIBERA**

- a) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di autorizzare per le ragioni espresse, l'acquisto di n. 243 azioni di Provana S.p.a. in liquidazione, corrispondenti all'8,36% del capitale sociale, per una spesa complessiva di € 50.544,00;
- c) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere e a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione e per consentire il perfezionamento dell'acquisizione delle quote;
- d) di autorizzare i competenti uffici a provvedere, come disciplinato dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016 affinché la presente deliberazione sia sottoposta a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune per la durata di 8 (otto) giorni al fine di permettere ai soggetti interessati di presentare le proprie osservazioni e proposte di modifica;

- e) di demandare al Responsabile del Settore finanziario e commercio l'adozione di tutti gli atti relativi e consequenziali necessari;
- f) di inviare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, D.lgs. 175/2016 la deliberazione consiliare alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti e, ai fini conoscitivi, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RAVVISATA** l'urgenza per l'adozione del presente atto, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale ed a richiesta del Presidente confermato dagli scrutatori, che dà il seguente risultato:

Presenti    n.

Favorevoli: n.

Contrari:    n.

Astenuti:    n.

## DELIBERA

**DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.

**Pr. CONSIGLIO COMUNALE N.67 DEL 09/12/2020**